

radiotelevisivi né può disporre di poteri di vigilanza, di indirizzo, di nomina o di controllo sulla RAI. Per altro verso, dagli accertamenti istruttori è emerso che il MBAC ha la possibilità di erogare finanziamenti nel settore del cinema e dispone di poteri in materia di sport e di diritti d'autore, non tali, tuttavia, da incidere sull'attività della RAI nei relativi settori.

Dalle considerazioni che precedono è dunque risultato che, nei limiti indicati, sussisteva il requisito della connessione previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/04.

Analizzando poi il secondo requisito, quello della prevalenza, l'Autorità ha proceduto a verificare se i rapporti di connessione esistenti avessero investito le attività svolte in prevalenza dalla RAI o fossero limitati ad ambiti marginali. In particolare, è emerso che, negli anni 2003 e 2004, il complesso delle trasmissioni televisive della RAI attinenti ai generi culturali, sportivi, ambientali e cinematografici, è stato pari rispettivamente al 24,2% e al 26,5% sul totale delle trasmissioni nella fascia oraria 6-24. Per quanto concerne l'offerta radiofonica la percentuale è pari al 12,8% per il 2003 e al 14,2% per il 2004. Tali percentuali non sono state considerate sufficienti a configurare il requisito della prevalenza dell'attività svolta dalla RAI in connessione con il MBAC. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che tale parametro si fonda su una connessione astratta e non sulla riferibilità concreta e funzionale della relativa attività della RAI al MBAC. Né la prevalenza è risultata sussistere analizzando i rapporti economici e giuridici intercorsi tra le parti. I dati acquisiti nel corso del procedimento hanno evidenziato, infatti, come i corrispettivi della RAI, in relazione a rapporti diretti di natura commerciale intercorsi con il MBAC, siano decisamente marginali rispetto ai suoi ricavi complessivi. Anche sotto questo profilo, pertanto, risultano pienamente confermate le considerazioni svolte circa l'insussistenza del requisito della prevalenza.

Sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ha deliberato, il 13 luglio 2005, che non sussisteva, nel caso di specie, l'incompatibilità prevista dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/04, dal momento che la RAI, pur operando in settori oggettivamente connessi con la carica ricoperta in precedenza, non è risultata "prevalentemente" attiva in detti settori.

L'Autorità, in data 23 novembre 2005, ha avviato una nuova procedura, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 215/04 e dell'articolo 8 del regolamento, per presunta violazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/04, nei confronti di un Sottosegretario uscente al Ministero della Salute, in conseguenza della sua nomina a Presidente dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS), avvenuta prima che siano stati trascorsi dodici mesi dalla cessazione della carica di governo. Il procedimento è in corso e si concluderà entro il 31 gennaio 2006.

*L'articolo 3 della legge: atti ed omissioni con danno per l'interesse pubblico*

Nel corso del primo anno di attività dell'Autorità in materia di conflitto di interessi non è emersa una particolare sensibilità degli interlocutori esterni i quali, a differenza di quanto avviene relativamente alla concorrenza e alla pubblicità ingannevole, hanno solo in sporadici casi segnalato all'istituzione le problematiche suscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione della legge. Inoltre, la configurazione delle fattispecie previste dalla legge implica spesso la concomitanza di una pluralità di requisiti prevalentemente formali non sempre ravvisabili in quelle ipotesi concrete che, nel comune sentire, sono percepite come situazioni di conflitto di interessi. L'articolo 3 della legge dispone, infatti, che sussiste situazione di conflitto di interessi *“quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, con danno per l'interesse pubblico”*.

Pertanto, ai fini dell'accertamento della fattispecie è necessario che sussista un collegamento formale e funzionale tra l'atto, il titolare che lo ha adottato e il suo patrimonio. La legge, infatti, non prevede che l'Autorità possa intervenire in tutti quei casi in cui un titolare di carica adotti un atto idoneo a determinare un vantaggio specifico e preferenziale nel patrimonio di un altro titolare. Ciò significa che situazioni che apparentemente generano un conflitto di interessi, perché producono specifici vantaggi economici nella sfera giuridica di un titolare di carica di governo, non sono perseguibili da parte dell'Autorità, in quanto gli atti di governo non sono attribuibili formalmente all'esercizio del potere del titolare avvantaggiato.

La questione è stata sollevata da due segnalazioni pervenute in merito al vantaggio che sarebbe derivato al patrimonio del Presidente del Consiglio, in virtù di un accordo stipulato, in data 9 giugno 2005, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (di seguito anche MIUR) e Poste Spa per il servizio, denominato Postescuola, di consegna dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado. In base a tale accordo, Poste, tramite la propria struttura di recapito, offre un servizio che garantisce alle famiglie l'approvvigionamento dei testi scolastici presso il proprio domicilio o presso gli istituti scolastici di appartenenza e mette a disposizione la propria rete, i propri *call center* e siti internet, per assicurare oltre alla consegna, le attività di prenotazione e acquisto dei libri di testo. Le segnalazioni denunciavano, in particolare, il fatto che i volumi oggetto del servizio fossero forniti non

direttamente dai singoli editori, bensì da una società riconducibile al patrimonio del Presidente del Consiglio.

In seguito agli accertamenti effettuati, tuttavia, l'Autorità ha dovuto constatare che, nel caso di specie, era assente il presupposto necessario per l'applicazione della legge n. 215/04, ovvero la riconducibilità dell'atto al titolare di carica nel cui patrimonio si produce il vantaggio. Infatti, pur essendo vero che Mondolibri BOL, ovvero la società che beneficerebbe dell'accordo, è posseduta al 50% da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., di proprietà del Presidente del Consiglio, l'atto da cui trae origine il beneficio (l'accordo del 9 giugno 2005) non è un atto alla cui adozione ha partecipato il Presidente del Consiglio, ma un atto adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, che non risulta avere alcun legame con la società Mondolibri. Pertanto, qualsiasi vantaggio dovesse discendere dall'atto di governo in questione ricadrebbe su un titolare di carica di governo diverso rispetto a quello che ha posto in essere l'atto, circostanza che la legge non esclude.

Analoga questione si è posta con riferimento ad una segnalazione nella quale si ipotizzava una situazione di conflitto di interessi derivante dalla nomina dei vertici della RAI in capo al Presidente del Consiglio, proprietario del principale concorrente dell'azienda di Stato. Nel caso di specie ciò che veniva lamentato era l'esistenza di un atto di nomina posto in essere da un titolare di carica, a cui invece la legge non attribuisce poteri in tal senso. Infatti, dalla disciplina in materia di assetto del sistema radiotelevisivo emerge che le nomine del consiglio di amministrazione della RAI non sono riconducibili al Presidente del Consiglio, il quale non ha competenze né nella designazione dei consiglieri né del presidente. Conseguentemente, in assenza di un atto di governo attribuibile al titolare presuntivamente avvantaggiato, l'Autorità ha ritenuto che non sussistesse il presupposto fondamentale per avviare un procedimento ai sensi della legge sul conflitto di interessi.

Un'altra segnalazione ha ipotizzato una situazione di conflitto di interessi derivante dalla politica del governo dei finanziamenti erogati per l'acquisto dei digitali terrestri che avrebbe avvantaggiato una società indirettamente controllata da un parente entro il 2° grado del Presidente del Consiglio. In particolare, veniva segnalato l'articolo 1, comma 386 del maxi-emendamento alla legge finanziaria 2006, presentato dal governo e varato dal Senato l'11 novembre 2005, che prevede un contributo di dieci milioni di euro a sostegno dell'acquisto di decoder del digitale terrestre.

La questione ha determinato, in data 22 dicembre 2005, l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 215/04 e dell'art. 11 del Regolamento, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, On. Silvio Berlusconi, del Dott. Paolo Berlusconi, della società Mediaset Spa e della società Solari.com Srl, per presunta violazione degli artt. 3 e 6, comma 8, della legge n. n. 215/04. Il procedimento si concluderà entro il 15 febbraio 2005.

Nell'ambito della propria attività preistruttoria, l'Autorità sta conducendo, inoltre alcuni accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale esistenza di atti in conflitto di interessi posti in essere dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione a società che fa parte del patrimonio della famiglia del Ministro e che opera in settori strettamente correlati con le attribuzioni di detto dicastero.

### **Dati di sintesi**

#### *L'invio delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge*

La legge n. 215/04 ha previsto una serie di adempimenti preliminari in capo ai soggetti che ricoprono una carica di governo. In particolare, in base al disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge, essi hanno l'obbligo di trasmettere all'Autorità, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, le dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità eventualmente sussistenti; entro i sessanta giorni successivi, i titolari, nonché il coniuge e i parenti entro il secondo grado, sono tenuti a trasmettere anche i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, comprensive di quelle detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

Il regolamento sulle procedure istruttorie, adottato dall'Autorità in data 16 novembre 2004, in una logica di generale semplificazione degli adempimenti e di omogeneità delle informazioni, ha inteso agevolare la trasmissione delle dichiarazioni e disciplinare le relative modalità di presentazione prevedendo appositi Moduli e Formolari, sia per ciò che concerne le dichiarazioni di incompatibilità, sia per quel che riguarda le attività patrimoniali e le partecipazioni societarie. Tali moduli e formulari sono pubblicati sul Bollettino dell'Autorità e reperibili sul suo sito Internet ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)).


Al fine di consentire all'Autorità lo svolgimento delle funzioni attribuitele in materia di conflitto di interessi, la legge dispone che, quando le dichiarazioni non siano rese o risultino non veritiere o incomplete, il titolare di carica di governo, qualora non ottemperi a specifica richiesta da parte dell'Autorità, incorra nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). Verificate tali irregolarità, l'Autorità ne dà comunicazione documentata alle competenti autorità giudiziarie e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (articolo 8, comma 2 della legge).

Con riferimento all'attuale Governo in carica, che è quello che ha occupato l'attività dell'Autorità nel secondo semestre 2005, sebbene tutti i 100 titolari abbiano adempiuto all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni, presupposto essenziale affinché l'Autorità possa efficacemente esercitare i propri compiti di accertamento e controllo, si sono verificate situazioni in cui l'Autorità

è dovuta ricorrere all'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge, invitando i soggetti interessati a trasmettere le dichiarazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. Tale specifico sollecito, che ha consentito di regolarizzare le varie posizioni, ripristinando la conformità alla norma di legge, si è reso necessario in un caso in relazione alle dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge e per 29 titolari di carica che, alla scadenza del termine, non avevano fornito all'Autorità alcuna informazione riguardo alle loro attività patrimoniali.

Al momento, dunque, risultano pervenute all'Autorità 492 dichiarazioni di attività patrimoniali così suddivise: 100 riferibili ai titolari di carica e 392 al coniuge e/o ai parenti entro il 2° grado. Tuttavia, dalla comunicazione dei dati anagrafici dei titolari risulta che sarebbero dovute pervenire all'Autorità complessivamente 617 dichiarazioni. Pertanto, ad oggi 125 posizioni dei familiari, pari a circa il 20% del totale, non sono note all'Autorità<sup>2</sup>.

**Grafico 1 – Dichiarazioni sulle Attività patrimoniali pervenute per tipo di dichiarante**



Già nella precedente relazione, l'Autorità aveva segnalato che il sistema delle dichiarazioni patrimoniali dei parenti entro il secondo grado era suscettibile di miglioramento. In quella sede è stato in primo luogo evidenziato che gli adempimenti relativi alla trasmissione delle dichiarazioni investono la sfera personale di soggetti diversi dal titolare di carica<sup>3</sup>; in secondo luogo, è stato rilevato che la legge in materia di conflitto di interessi presenti l'anomalia di non prevedere sanzioni nei confronti dei parenti dei titolari di carica allorché rifiutino di collaborare non fornendo le dichiarazioni richieste. La mancanza di strumenti coercitivi in grado di garantire la trasmissione delle dichiarazioni da parte di tali soggetti nonché l'incertezza sul loro numero effettivo e, conseguentemente, sulla completezza delle informazioni pervenute, ostacola la funzione di

<sup>2</sup> Relativamente ai congiunti, i dati sopraindicati si basano esclusivamente sull'anagrafica fornita all'Istituzione dal titolare di carica attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto. Trattasi del Modulo D delle dichiarazioni di incompatibilità deputato a raccogliere i dati anagrafici del coniuge e dei parenti entro il secondo grado comunicati dai titolari di carica di governo.

<sup>3</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Relazione semestrale sul conflitto di interessi, giugno 2005, pagina 30.

controllo dell'Autorità perché la limita ai soli parenti che spontaneamente rispettano le prescrizioni di legge, determinando, in tal modo, una situazione di fatto discriminatoria. Il sistema delle dichiarazioni patrimoniali, così come concepito dalla legge, assicura, quindi, solo parzialmente la possibilità di un'applicazione efficace.

In questa sede, preme segnalare l'importanza che le dichiarazioni da rendere, a cura dei titolari e dei relativi parenti, pervengano in modo completo e nei tempi stabiliti ai sensi di legge e ciò sia per quanto riguarda le situazioni di incompatibilità, sia relativamente alla composizione delle attività patrimoniali, incluse le variazioni successivamente intervenute. Il richiamo all'esatto adempimento della norma risponde alla necessità di consentire che la funzione di controllo dell'Autorità, così come attualmente prevista, si svolga in modo efficace e tempestivo e persegue il fine di tutelare e salvaguardare l'interesse pubblico da eventuali situazioni e/o comportamenti assunti dai titolari di carica in violazione del disposto legislativo.

Vista la numerosità delle informazioni pervenute all'Autorità si è ritenuto di predisporre un'apposita banca dati<sup>4</sup> che raccoglie tutte le informazioni relative alle attività patrimoniali che i soggetti interessati sono tenuti a fornire. La banca dati è strumento indispensabile per gestire la copiosa quantità di informazioni pervenute ed effettuare il monitoraggio degli atti posti in essere dai titolari di carica di governo, in quanto essa consente di individuare tempestivamente le eventuali connessioni tra un atto emanato da un titolare di carica (o al quale egli comunque partecipa) e il patrimonio personale del titolare o dei propri congiunti. Ogni formulario pervenuto è stato analizzato in dettaglio al fine di ricavare le informazioni relative alle partecipazioni societarie, alle imprese controllate, alle partecipazioni detenute da tali imprese controllate e alle altre attività patrimoniali (beni immobili e beni mobili registrati). Si è inoltre provveduto a integrare e controllare le informazioni di base mediante una serie di accertamenti condotti d'ufficio, che hanno evidenziato una sostanziale conformità delle dichiarazioni inviate.

In fase di costituzione della banca dati è stato adottato un criterio di organizzazione delle attività imprenditoriali per settori economici di riferimento secondo la classificazione "ATECO 2002", predisposta dall'ISTAT e utilizzata dalle Camere di Commercio. Tale classificazione permette di individuare con estrema rapidità, in base ai settori economici di riferimento, se e quali siano le imprese interessate dall'emanazione di un determinato atto governativo. Il raggruppamento delle imprese facenti capo ai titolari di carica di governo per codici di attività permette, inoltre, di conoscere quali siano i settori economici nei quali si concentrano in misura prevalente le attività patrimoniali dei titolari di carica di governo. Quest'ultima risultanza consente all'Autorità di calibrare più efficacemente la propria attività di monitoraggio, individuando preventivamente i

---

<sup>4</sup> Tale banca dati è stata notificata al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 196/03.

settori economici maggiormente sensibili ai fini dell'applicazione della legge. Dalle prime analisi effettuate si è rilevato che i settori economici dove maggiormente si concentrano le attività patrimoniali dei titolari di carica del 59° Governo sono, tra gli altri: il settore finanziario, bancario, edile, assicurativo, immobiliare, delle telecomunicazioni e dell'editoria. Al fine di stabilire delle soglie di attenzione per un possibile intervento dell'Autorità, si è anche adottato un criterio di classificazione della rilevanza dimensionale dell'impresa.

#### *Dichiarazioni di incompatibilità*

Il numero dei soggetti titolari di carica del 59° Governo della Repubblica Italiana è attualmente pari a 100<sup>5</sup>. Tutti i titolari di carica di governo hanno rispettato il disposto di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, adempiendo all'obbligo di invio delle dichiarazioni di incompatibilità, sebbene in molti casi solo a seguito di sollecito da parte dell'Autorità.

La situazione complessiva è rappresentata nella Tavola 1.

**Tavola 1 – Dichiarazioni di incompatibilità**

	<b>58° Governo</b>	<b>59° Governo</b>	
<i>Incompatibilità</i>	<i>Numero casi</i>	<i>Numero casi</i>	
Numero titolari di carica	97	100	<b>Δ 59° - 58° Governo</b>
Dichiarazioni non pervenute	2	0	
Dichiarazioni pervenute	95	100	
<i>Procedure concluse</i>	67	99*	<b>+ 47.7%</b>
<i>Procedure non concluse</i>	28	1**	<b>- 96.4%</b>

\* Di cui tre procedure istruttorie

\*\* In fase preistruttoria

Da un raffronto effettuato con i dati relativi al 58° Governo della Repubblica, emerge che il numero di procedure portate a termine dall'Autorità nei confronti dei titolari di carica dell'attuale governo è cresciuto del 47.7%<sup>6</sup>. Si è passati, infatti, nel periodo di funzionamento del governo

<sup>5</sup> In ragione del doppio incarico attribuito all'Onorevole Gianfranco Fini (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri) ed all'Onorevole Giulio Tremonti (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia e delle Finanze), le cariche effettivamente ricoperte risultano pari a 102 così suddivise: Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, 24 Ministri, 9 Viceministri, 63 Sottosegretari, 3 Commissari straordinari di Governo.

<sup>6</sup> Per quanto riguarda il 58° Governo della Repubblica Italiana, è da tener presente tuttavia che, a seguito delle dimissioni rassegnate nell'aprile 2005, l'operatività della legge in materia di conflitto di interessi si è esplicata per un periodo di tempo più breve (dal 1/01/2005 al 22/04/2005).

attuale, da 67 a 99 procedure concluse, intendendosi per tali le situazioni in cui l'Autorità ha già accertato l'insussistenza o la sussistenza dell'incompatibilità in capo al titolare di carica.

L'intensificazione dell'attività dell'Autorità in materia di conflitto di interessi ha comportato una marcata flessione delle procedure ancora in corso di definizione, attualmente pari a 1. Rispetto al Governo precedente, che contava, al momento delle sue dimissioni, ancora 28 situazioni per le quali l'*iter* procedimentale non era stato concluso, si registra, quindi, la quasi totale risoluzione dei casi oggetto di esame.

#### *Casi esaminati*

Come avvenuto per il precedente governo, l'attività di controllo e accertamento da parte dell'Autorità è stata particolarmente intensa e si è svolta privilegiando una politica di collaborazione con i soggetti interessati. Le richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'Autorità nei confronti dei titolari di carica per i quali il mantenimento di alcune cariche o uffici avrebbe potuto configurare una violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1 della legge, hanno condotto all'avvio di una corrispondenza con gli interessati che ha consentito di risolvere, pressoché totalmente, le diverse situazioni già in fase di preistruttoria.

In tre circostanze, tuttavia, si è reso necessario avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge e dell'articolo 8 del regolamento sulle procedure istruttorie. In un caso si trattava di un Sottosegretario di Stato che ricopriva, in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 215/04, la carica di consigliere di amministrazione in un'associazione riconosciuta di diritto privato, la cui natura giuridica è stata ritenuta assimilabile a quella di ente pubblico. A seguito di autosospensione del soggetto interessato da tale carica, è venuta meno la situazione di incompatibilità contestata ed è stata disposta la chiusura del procedimento.

In un altro caso si trattava di un Sottosegretario di Stato che ricopriva la carica di consigliere regionale. Ad esito del procedimento, l'Autorità ha dichiarato incompatibile la carica di consigliere regionale con quella di Sottosegretario di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 215/2004 e comunicato la delibera anche ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, così come previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 215/04 e dall'articolo 9, comma 2, del regolamento.

Infine, il terzo caso ha riguardato un Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa che ricopriva alcuni incarichi di gestione in società. In particolare, sono state dichiarate incompatibili, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 215/2004, le cariche di sindaco effettivo, di amministratore giudiziario e curatore fallimentare che l'interessato ricopriva in alcune società. Come




nel caso precedente, la delibera è stata comunicata oltre che al titolare della carica di governo interessato anche ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Nella successiva Tavola 2 si evidenzia come, nell'ambito dei 99 titolari di carica di governo per i quali l'iter procedimentale è stato concluso, per 79 di essi l'Autorità ha ritenuto di poter qualificare le posizioni riscontrate come compatibili. Tale qualificazione, che riguarda l'80% delle posizioni osservate (Grafico 2), è scaturita da un'analisi effettuata caso per caso, tenendo in considerazione e valutando sia le informazioni direttamente fornite dagli interessati sia altre informazioni raccolte dall'Autorità tramite attività di accertamento e verifica. Si è trattato prevalentemente di situazioni per le quali gli ulteriori incarichi rivestiti dai titolari non sono stati ritenuti riconducibili alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 1 della legge e, in quanto tali, non hanno configurato condizioni di sussistenza di incompatibilità<sup>7</sup>.

Tavola 2 –Incompatibilità

	<i>Valori assoluti</i>	<i>%</i>
Numero casi	99	100
Insussist incomp.	79	80
Sussist. incomp.*	20	20

Grafico 2 - Sussistenza e insussistenza di incompatibilità



\* Numero dei titolari di carica di governo per i quali è stata riscontrata almeno una situazione di incompatibilità.

È importante notare come, anche nei casi in cui la condizione di incompatibilità non sussisteva *ab origine*, in quanto il titolare non ricopriva ulteriori incarichi oltre il mandato governativo, si sia resa necessaria una consistente attività di controllo da parte dell'Autorità, volta a verificare la completezza delle informazioni fornite.

Per i rimanenti 20 titolari di carica, l'Autorità ha accertato 38 situazioni di incompatibilità e ciò in quanto una singola persona può assumere anche più di un incarico che comporti la violazione del disposto normativo.

<sup>7</sup> Tali situazioni hanno riguardato, in particolare: 1) iscrizioni ad albi professionali per le quali l'Autorità ha accertato non essere accompagnate dall'esercizio effettivo dell'attività e/o non riguardare materie connesse con la carica di governo; 2) impieghi pubblici o privati per i quali l'interessato ha fruito del congedo per cariche pubbliche previsto dall'ordinamento vigente; 3) cariche ricoperte in associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, con finalità culturali, assistenziali e di solidarietà sociale che non detenessero partecipazioni in società e non svolgessero attività avente rilievo imprenditoriale.

La maggior parte di tali situazioni è stata risolta con le dimissioni o l'autosospensione dagli incarichi ritenuti incompatibili, oppure con l'attivazione, da parte del titolare di carica, di procedure idonee affinché la condizione di incompatibilità venisse meno. Queste ultime situazioni hanno riguardato, ad esempio, la eliminazione delle disposizioni contenute nello statuto di una società consortile a responsabilità limitata nella parte in cui consentivano, in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge, l'esercizio di attività commerciali e/o imprenditoriali nonché lo scioglimento o la cancellazione dal Registro delle imprese di società aventi fini di lucro che di fatto, da tempo, non esercitavano più alcuna attività, nelle quali il titolare di carica risultava svolgere compiti di gestione o funzioni comunque denominate.

In relazione all'unico titolare di carica di governo per il quale la relativa procedura non si è ancora conclusa (Tavola 1), l'Autorità attende soltanto prova documentale degli adempimenti formali utili all'archiviazione del caso.

#### *Numero, causa e tipologia di cariche cessate*

Il 59° Governo della Repubblica, rispetto al precedente, si è caratterizzato per un notevole incremento dei casi di incompatibilità riscontrate, il cui numero, tenendo conto anche dell'unica situazione ancora in via di definizione, è passato da 10 a 39.

Appare opportuno rilevare, in questa sede, come l'incremento delle situazioni di incompatibilità si sia registrato nonostante la modifica normativa intervenuta con l'emanazione del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali", che ha disciplinato diversamente l'incompatibilità del titolare di carica di governo, consentendogli di essere amministratore di enti locali, secondo la definizione adottata dal decreto legislativo n. 267/00<sup>8</sup>, e ampliando, di fatto, la sfera delle cariche compatibili con il mandato governativo.

La successiva Tavola 3 mette in luce come, nella quasi totalità dei casi (37), tali situazioni di incompatibilità si siano risolte, o stiano per risolversi, a seguito di intervento dell'Autorità che, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalla legge, ha chiesto la cessazione dagli incarichi giudicati "non compatibili". Soltanto in due circostanze, che rappresentano il 5% del totale, le situazioni di incompatibilità si sono risolte con le dimissioni spontanee da parte del titolare di carica (Grafico 3).


---

<sup>8</sup> Concernente "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Tavola 3 – Situazioni di incompatibilità - Esiti


	58° Governo Berlusconi	59° Governo Berlusconi		
		Accertate	In corso di defini- zione	Totale
<b>Esiti</b>				
dimissioni richieste dall'Autorità	7	36	1	37
dimissioni a iniziativa di parte	3	2	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>39</b>

Grafico 3 - Cause di decadenza di incompatibilità con la carica di governo



In questo ambito, la cessazione dagli incarichi ha riguardato le diverse tipologie di incompatibilità individuate dall'articolo 2, comma 1 della legge.

Il successivo Grafico 4 mostra come l'87% dei 39 incarichi giudicati incompatibili, ricoperti contestualmente al mandato governativo, sono relativi all'assunzione di compiti di gestione o allo svolgimento di funzioni comunque denominate in società con fini di lucro. Due situazioni (5% del totale) hanno riguardato l'assunzione di cariche in enti riconducibili tra quelli di diritto pubblico; per uno di essi, come si è già accennato in precedenza, si è reso necessario l'avvio di un procedimento che ha condotto all'autosospensione del soggetto interessato dalla carica di consigliere di amministrazione dell'ente in cui svolgeva le proprie funzioni, nell'altro caso, il titolare si è autosospeso dalla carica di componente dell'organo di indirizzo di un'azienda ospedaliera universitaria. L'unico caso relativo all'assunzione di cariche pubbliche (consigliere regionale) rappresenta il 3% del complesso delle situazioni analizzate. Infine, sono due i casi (5% del totale) relativi all'esercizio di attività professionali in materie connesse con la carica di governo ricoperta. Si osserva, infine, come in nessuna circostanza i titolari abbiano optato per la cessazione dalla carica di governo assunta rispetto al mantenimento di incarichi di altra natura.

**Grafico 4 - Tipologia di cariche cessate**

Dall'analisi effettuata scaturisce la successiva Tavola 4, che fornisce il quadro complessivo dell'attività svolta dall'Istituzione in materia di incompatibilità ai sensi della legge n. 215/04.

**Tavola 4 – Situazioni di incompatibilità – Tipologie cariche cessate**

TIPOLOGIE CARICHE CESSATE	58° Governo Berlusconi	59° Governo Berlusconi		
		Accertate	In corso di definizione	Totale
cessazione carica di governo	4	0	0	0
cessazione carica / uffici pubblici (art.2, comma 1, lett. a)	2	1	0	1
cessazione carica / uffici in enti diritto pubblico (art.2, comma 1, lett. b)	0	2	0	2
cessazione carica / uffici in società (art.2, comma 1, lett. c)	4	33	1	34
cessazione attività professionali (art.2, comma 1, lett. d)	0	2	0	2
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>39</b>

Il dettaglio relativo alle tipologie di cariche cessate mostra chiaramente quanto più frequenti siano le situazioni di incompatibilità relative all'assunzione di cariche o uffici o allo svolgimento di funzioni comunque denominate in società aventi fine di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale (articolo 2, comma 1, lettera c) rispetto a tutte le altre tipologie previste dalla norma.